



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti delle scuole statali di ogni ordine
e grado della Lombardia.

e p.c.
ai dirigenti degli UAT della Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: **misure di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale - chiarimenti in merito alla data del 2 agosto 2026 prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”)**

Sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti circa le indicazioni, diffuse anche in contesti commerciali, secondo cui entro il 2 agosto 2026 tutto il personale delle istituzioni scolastiche dovrebbe completare obbligatoriamente un percorso formativo in materia di intelligenza artificiale.

In merito, in base alle informazioni istituzionali disponibili, si forniscono alcune precisazioni.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, entrato in vigore in data 01.08.2024, prevede un'applicazione progressiva delle proprie disposizioni.

Si ricorda che, se da un lato un percorso di alfabetizzazione sull'IA è sicuramente opportuno per tutto il personale scolastico, per ragioni culturali e personali, gli obblighi previsti dall'AI act all'art. 4 si applicano solo ai docenti che, adottando o programmando di adottare strumenti di IA nelle proprie attività didattiche, si configurano come “utilizzatori” (“deployers”).

A tal proposito, l'art. 4 dell'AI Act impone a tutti i datori di lavoro (inclusi i Dirigenti Scolastici) di “*garantire che il personale che utilizza o supervisiona sistemi di IA acquisisca un livello sufficiente di competenze*”. Per i docenti (ma anche per il personale di segreteria) questo significa comprendere il funzionamento di base dei sistemi usati, saper interpretare gli output, conoscerne i rischi (bias, allucinazioni, privacy) e saper esercitare la *sorveglianza umana*.

Si ricorda inoltre che il “sistema scuola” nel suo complesso è incluso nell'allegato 3 dell'AI act, “Sistemi ad alto rischio”, in quanto gestisce processi che, se affidati all'IA, potrebbero portare a pregiudizio o a limitazione dei diritti degli interessati. Ci si riferisce a procedure quali iscrizione, ammissione, reclutamento, assegnazione a percorsi, valutazione degli apprendimenti, orientamento, proctoring, profilazione o personalizzazione significativa. Rispetto a queste attività, classificate ad alto rischio, che richiedono obbligatoriamente supervisione umana e necessitano di stringenti e specifiche competenze, l'AI act – art. 4 - individua la scadenza formale del 02.02.2025 per la pianificazione della formazione.

Tutte le altre attività di preparazione dei materiali didattici, personalizzazione dei contenuti, utilizzo di applicazioni basate sull'IA per e con gli studenti, devono essere classificate rispetto al rischio in maniera puntuale. Il principio generale è che, considerato che i sistemi di IA espongono i docenti a potenziali rischi, sia etici sia legati al trattamento dati, coloro che utilizzano o che intendano adottare sistemi di IA a scopo didattico devono essere **preventivamente formati**.

Se la data del 02.02.2025 rappresentava un primo traguardo per la pianificazione della "AI literacy" sui sistemi ad alto rischio (altamente prioritari), la data del 02.08.2026 costituisce una rilevante tappa di applicazione per ulteriori disposizioni del Regolamento e per l'avvio delle attività di **vigilanza e applicazione**, ma non risulta coincidere con l'insorgenza dell'obbligo previsto dall'art. 4 in materia di formazione per i docenti.

La Commissione europea ha inoltre chiarito che l'art. 4 non impone un modello unico di corso, una durata prestabilita o il rilascio di specifiche certificazioni. L'approccio deve essere calibrato rispetto al contesto organizzativo, alle funzioni effettivamente svolte e alle caratteristiche dei sistemi di IA utilizzati; possono assumere rilievo, oltre alle attività formative, anche iniziative di informazione, orientamento e accompagnamento adeguatamente documentate.

Pertanto, l'affermazione secondo cui **"entro il 2 agosto 2026 tutto il personale della scuola deve completare obbligatoriamente la formazione in base all'AI Act"** non appare pienamente rispondente al contenuto dell'articolo 4, in quanto:

- associa l'adempimento previsto a una data che non coincide con l'avvio dell'applicazione delle disposizioni in materia di AI literacy;
- riconduce un obbligo di adozione di misure adeguate e proporzionate a un unico corso obbligatorio, uniforme e generalizzato;
- estende indistintamente l'adempimento all'intero personale, senza considerare i ruoli concretamente coinvolti, i sistemi effettivamente utilizzati e il relativo livello di rischio.

Nel contesto delle istituzioni scolastiche, come peraltro espressamente previsto dalle *Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche*, è opportuno programmare e documentare, per quanto di competenza, misure di informazione, formazione e accompagnamento coerenti con gli strumenti di intelligenza artificiale effettivamente adottati, con i profili professionali interessati, con le modalità di utilizzo previste, con i rischi connessi e con la tempistica che la scuola decide di adottare.

Si coglie l'occasione per invitare i dirigenti scolastici a sottolineare al proprio personale, sia docente che di segreteria, che l'utilizzo senza idonea formazione di strumenti di IA non opportunamente verificati, adottati su iniziativa personale o registrati con utenze non istituzionali, espone gli utilizzatori a responsabilità individuali. Si ricorda che sul sito dell'USR Lombardia è presente un'area interamente dedicata alle [risorse per le scuole sull'IA](#), che vi si invita a consultare.

IL DIRETTORE GENERALE

Luciana VOLTA

Responsabile del Procedimento:

Referente: c/c
claudia.casavola@istruzione.it